

## STATUTO

### **Articolo 1** - Denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è regolata l'Associazione "ICOMOS Consiglio Italiano dei Monumenti e dei Siti ICOMOS Italiana Ente del Terzo Settore", in breve "ICOMOS Italiana E.T.S." (d'ora innanzi, "Associazione").

2. Costituita il 09.05.74 con atto per notar Dott. Vincenzo Papi in Roma, l'Associazione fa parte dell'organizzazione internazionale non governativa ICOMOS *International Council on Monuments and Sites*, con sede in Parigi.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

5. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **Articolo 2** - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, può istituire sedi operative in Italia e si articola in Sezioni territoriali regionali con almeno 15 Associati ciascuna. Con delibera

dell'Assemblea degli Associati potranno essere istituite altre sedi e rappresentanze.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 3 - Scopo**

1. Ai fini del presente statuto si precisa *in primis* che l'I-COMOS è l'organizzazione internazionale che si occupa di promuovere a livello internazionale la conservazione del patrimonio culturale così come definito di seguito ai capi a), b), c), d) ed e) sia nella sua dimensione materiale che in quella immateriale.

a) Conservazione del patrimonio culturale: termine generico che designa la protezione, la conservazione e la gestione di monumenti, gruppi di edifici e siti.

b) Monumento: costruzione e zone limitrofe, bene immobile per natura o destinazione d'uso, compresi gli impianti e gli elementi decorativi che ne fanno parte integrante, che si distinguono per il loro interesse storico, architettonico, archeologico, artistico, estetico, scientifico, sociale, etnologico, antropologico, culturale o spirituale. Questa definizione comprende opere di scultura o pittura monumentale, elementi e strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi composti da elementi appartenenti alle categorie precedenti.

c) Insieme: un gruppo di costruzioni isolate o congiunte, in-

sieme al suo ambiente costruito o naturale, che, per la sua architettura, pianificazione del territorio, unità o integrazione nel paesaggio, è di interesse storico, archeologico, artistico, estetico, scientifico, sociale, etnologico, antropologico, culturale o spirituale.

d) Sito: aree topografiche e paesaggi, l'opera dell'uomo, della natura o l'opera combinata dell'uomo e della natura, compresi i parchi e i giardini storici, che hanno un valore storico, architettonico, archeologico, artistico, estetico, scientifico, sociale, etnologico, antropologico, culturale o spirituale.

e) Protezione, conservazione e gestione: qualsiasi azione relativa a monumenti, gruppi di edifici e siti nelle loro dimensioni materiali e immateriali, compresi lo studio, l'inventario, la conservazione, la protezione, la tutela, la conservazione, il restauro, la riabilitazione, l'uso, la valorizzazione, la gestione, l'interpretazione di monumenti, gruppi di edifici e siti, oltre che lo studio e la pratica delle tecniche costruttive tradizionali.

2. L'Associazione, quale espressione di partecipazione e pluralismo, anche in ossequio alle norme di cui agli artt. 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune e

ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

#### **Articolo 4 - Oggetto (Attività e mezzi d'azione)**

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nei limiti indicati alla lettera e) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22.01.04, n. 42, e

successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui alla lettera k) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

3. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- promuovere studi e iniziative per la conservazione, il restauro, la tutela, la promozione, la valorizzazione, la gestione del patrimonio materiale e immateriale dei monumenti, dei centri storici, dei paesaggi e dei complessi ambientali così come definiti nei precedenti articoli, intendendosi come

tali rispettivamente gli immobili, o le parti di essi che rivestono interesse sotto il profilo architettonico, urbanistico, archeologico, paesaggistico, storico artistico e sociologico, centri storici e complessi di immobili, che compongono un ambiente avente valore estetico, naturalistico e/o tradizionale;

- svolgere attività di collaborazione sia con gli enti preposti alla tutela del patrimonio culturale, sia con l'*International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS);

- promuovere attività di valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali anche ai sensi degli artt. 118 e 139 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, anche attraverso l'incentivazione di norme sostenibili di turismo culturale;

- proporre e sviluppare studi e ricerche concernenti la conservazione del patrimonio predetto e alla sua più idonea destinazione e fruizione;

- approntare e aggiornare la formazione professionale e lo scambio di esperienze e documentazioni;

- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e intervenire presso gli organismi competenti a vario livello, anche internazionale, ed i pubblici poteri, in merito alla necessità della protezione del patrimonio monumentale ed ambientale;

- pubblicare bollettini, atti di convegni, di seminari, nonché

studi e ricerche compiute;

- organizzare e gestire centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione artistica, quali gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, ecc..

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

6. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

7. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio di Direzione.

**Articolo 5** - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, ed in particolare degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017, di lavoratori dipendenti e di volontari.

**Articolo 6** - Membri dell'Associazione

1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto ed ogni altra normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi.

2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati effettivi individuali;
- Associati effettivi istituzionali;
- Associati aggregati;
- Associati onorari.

3. La qualifica di Associato effettivo individuale, in virtù dei criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, può essere riconosciuta solo a persone la cui attività professionale e/o di ricerca le ha rese competenti in materia di conservazione di monumenti, insiemi e siti storici ed ambientali, come definiti ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto. Gli Associati possono essere liberi professionisti, appartenere



all'Amministrazione Pubblica afferente a vari Ministeri (MIBACT, MIUR, MATM, MAECI, ecc.), essere membri del personale (scientifico, tecnico e amministrativo) dei servizi nazionali, regionali e locali del patrimonio culturale; specialisti e responsabili politici della conservazione, del restauro, della tutela e della valorizzazione dei monumenti e dei siti; nonché specialisti di architettura, urbanistica, storia dell'arte, economia, archeologia, etnologia e documentazione.

4. La qualifica di Associato effettivo individuale potrà essere conferita eccezionalmente ad altre persone interessate agli scopi e alle attività dell'ICOMOS di comprovata e chiara fama per attività svolta nel settore della promozione, della tutela e della valorizzazione dei Beni culturali ed ambientali appartenenti alle tipologie enunciate nel richiamato articolo 3.

Detta qualifica potrà essere conferita anche ai giovani fino a 30 anni, ancorché in corso di formazione, la cui attività professionale e/o di ricerca li ha resi competenti in materia di conservazione di monumenti, insiemi e siti storici ed ambientali come precedentemente definiti. Questi ultimi, qualora versino in particolari condizioni economiche, previa istanza e nei limiti stabiliti dallo statuto internazionale, beneficeranno di una riduzione della quota associativa.

5. La qualifica di Associato effettivo istituzionale è riconosciuta:

- alle istituzioni di qualsiasi natura (pubbliche e private),

Amministrazioni e persone giuridiche pubbliche e private che svolgono attività qualificate in detti comparti, la cui attività sia rivolta alla tutela, alla conservazione, al restauro, all'utilizzazione, all'animazione o alla valorizzazione di monumenti, insiemi e siti come definiti all'articolo 3;

- alle istituzioni alle quali appartengono o da cui dipendono i monumenti, gli insiemi e i siti;

- alle istituzioni che dedicano tutta o parte della attività a una o più funzioni precedentemente elencate rivolte ai monumenti, agli insiemi e ai siti.

6. La qualifica di Associato aggregato è riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche e alle istituzioni che desiderano appoggiare gli obiettivi e le attività dell'ICOMOS e contribuire alla cooperazione internazionale a favore della salvaguardia del patrimonio culturale, materiale ed immateriale.

7. La qualifica di Associato onorario può essere conferita dall'Assemblea degli associati su indicazione del Presidente e/o del Consiglio di Direzione in linea con la vigente normativa e con l'art. 5, lett. a), numero 4, del vigente Statuto internazionale, ad eminenti personalità che si siano segnalate per eccezionali servizi, resi alla causa dei monumenti e del patrimonio ambientale della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei monumenti, dei siti e degli insiemi sto-

rici. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

8. I membri del Comitato Nazionale Italiano hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale dell'ICOMOS *International Council on Monuments and Sites*; il numero di voti all'Assemblea Generale è previsto e regolato dall'art. 9, lett. a) del vigente Statuto internazionale. I membri debitamente designati a votare, secondo l'articolo 9, lett. a), numero 4, dello Statuto internazionale possono farsi rappresentare all'Assemblea Generale dell'ICOMOS *International Council on Monuments and Sites* per procura data a un altro membro del proprio Comitato Nazionale. Nessun membro può tuttavia disporre di più di 4 voti oltre il proprio e sempre entro i limiti fissati dalla normativa internazionale.

9. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo.

10. Gli Associati si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno sociale, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali e a versare, all'atto dell'ammissione e successivamente, la quota di associazione. A fronte del pagamento della propria quota associativa, ogni Associato riceve la tessera dell'ICOMOS Internazionale. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

11. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di Associato, infatti, è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

#### **Articolo 7 - Diritti e obblighi degli Associati**

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di Direzione.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le previsioni del Codice etico;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon fun-

zionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

#### **Articolo 8** - Ammissione ed esclusione degli Associati

1. I nuovi Associati devono essere presentati da almeno due Associati effettivi al Presidente dell'Associazione che sottopone la nomina al Consiglio di Direzione.

2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Direzione su domanda dell'interessato. Fermi i requisiti indicati nel presente Statuto, ed in particolare nell'art. 6, la domanda deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Consiglio di Direzione. Essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certifica-

ta (Pec), o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Direzione.

4. Il Consiglio di Direzione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio di Probiviri, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

5. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio di Direzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione o inviata tramite Posta elettronica certificata (Pec). Il Consiglio di Direzione, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso. Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni,

fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio di Direzione, ivi compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio di Direzione.

- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dal Consiglio di Direzione per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Direzione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

6. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'Associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i

terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso.

7. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

8. Il Consiglio di Direzione può disporre la sospensione dell'Associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

9. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione e sono sospesi, dal momento della comunicazione, i loro diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

10. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Direzione a norma dei commi 5 e 6 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione;



l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

#### **Articolo 9 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- i Presidenti Onorario ed Emerito;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Direzione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17);
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17).

2. Sono articolazioni operative dell'Associazione:

- la Sezione Nazionale Giovani;
- le Sezioni territoriali regionali;
- il Comitato territoriale di Coordinamento;
- le Commissioni specializzate.

#### **Articolo 10 - Assemblea**

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovra-  
no. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua  
assenza, dal Vice-presidente o da un presidente di Assemblea  
eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere te-  
nuta anche in luogo diverso dalla sua sede se in Italia.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presi-  
dente, per decisione del Consiglio di Direzione, per  
l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta si lo ritenga ne-  
cessario.

3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, an-  
che consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica  
certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da  
inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per  
l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il  
luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda con-  
vocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse  
24 ore dalla prima convocazione. In mancanza delle suddette  
formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando  
siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto  
al voto.

4. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta scritta e mo-  
tivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consi-  
glio di Direzione lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la

nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualun-

que sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aderenti all'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'Assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Deve ritenersi sempre possibile l'Assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'Assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli Associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli Associati.

14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell'Assemblea in-

dicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'Assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

15. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

17. Sussistendo i requisiti numerici previsti dall'art. 24, comma 4, CTS, anche in presenza delle Sezioni territoriali regionali di cui all'art. 21 del presente Statuto, potranno essere svolte assemblee separate. A tali assemblee si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca il Presidente Onorario e il Presidente Eme-

rito;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello

Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 11 - Presidente**

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente

dell'Assemblea e del Consiglio di Direzione, è eletto da

quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo

mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio di Direzione può destituirlo dalla carica a

maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti

dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riu-

nioni dell'Assemblea, del Consiglio di Direzione e del Comitato Esecutivo. Svolge l'ordinaria amministrazione in base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Direzione sull'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Direzione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o dal Consigliere più anziano in carica.

#### **Articolo 12** - Presidenti Onorario ed Emerito

1. Il Presidente Onorario non ha rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Direzione. Il Presidente Onorario verrà nominato dal Consiglio di Direzione. La durata in carica del Presidente Onorario è di tre anni.

2. Ai Presidenti dell'Associazione che hanno espletato lodevolmente la carica per almeno tre mandati consecutivi, può essere conferito il riconoscimento di Presidente Emerito.

3. Il Presidente Emerito è proposto dal Consiglio di Direzione e ratificato dall'Assemblea degli associati.

4. Esso non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri; può partecipare, con diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea degli associati; è membro di diritto del Consi-

glio di Direzione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

5. I compiti del Presidente Emerito sono:

- il supporto al controllo per il rispetto dello Statuto da parte di ciascun Associato;

- il supporto al controllo da parte del Consiglio di Direzione della esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- può esprimere pareri e ricevere deleghe dal Presidente per specifiche attività ed esigenze associative.

6. La durata in carica del Presidente Emerito è fino a revoca.

Il Presidente Emerito può rassegnare le proprie dimissioni mediante comunicazione al Presidente dell'Associazione.

**Articolo 13** - Il Vice Presidenti - Comitato Territoriale di Coordinamento

1. I Vice Presidenti sono quattro di cui tre sono i Coordinatori delle tre Sezioni Territoriali, rispettivamente i Coordinatori del Nord, Centro e Sud Italia, così come definito all'art. 21 del presente Statuto. Il quarto Vice Presidente è indicato dal Presidente tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, ha funzioni di Vice Presidente Vicario; la nomina è approvata dal Consiglio di Direzione.

2. Il Presidente ed i quattro Vice Presidenti costituiscono il comitato Territoriale di Coordinamento, che è presieduto dal Presidente di cui al art. 11 del presente Statuto. Il Comitato



Territoriale di Coordinamento è aperto a tutti gli Associati su invito del Presidente ed è convocato almeno due volte all'anno per la definizione dei programmi territoriali di competenza delle sezioni Territoriali definendone i contenuti.

3. In caso di indisponibilità del Presidente il Comitato Territoriale di Coordinamento è presieduto dal Vice Presidente Vicario.

#### **Articolo 14** - Il Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea stessa. I suoi membri devono essere scelti preferibilmente tra gli Associati che svolgono opera attiva e competente nel campo della conservazione dei monumenti e dei complessi monumentali. Si applica l'art. 2382 C.c. I membri del Consiglio di Direzione pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. I Presidenti Emerito e Onorario hanno la facoltà di partecipare al Consiglio di Direzione, senza diritto di voto.

3. La durata del mandato è di 3 anni. La rielezione è consentita per due volte (oltre la prima); un membro può tuttavia, dopo una pausa di tre anni, essere rieletto.

4. Le elezioni effettuate per la sostituzione di un membro del Consiglio di Direzione nel corso del suo mandato non sono valide che per la durata del mandato stesso.

5. Il Consiglio di Direzione elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere e due Consiglieri, che costituiscono il "Comitato esecutivo" di cui al successivo art. 15. Devono esservi rappresentate le differenti specializzazioni.

6. Il Consiglio di Direzione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

7. Il Consiglio di Direzione, inoltre, rappresenta il Comitato Italiano conformemente allo Statuto dell'ICOMOS Internazionale. Esso ha diritto di voto nell'Assemblea Generale (triennale dell'ICOMOS).

8. Il Consiglio di Direzione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

9. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

10. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo casi di

eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

11. Il Consiglio di Direzione può riunirsi anche tramite videoconferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso il Consiglio si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

12. Deve ritenersi sempre possibile l'adunanza c.d. "mista", ovvero il Consiglio si tiene in presenza del Presidente, del Segretario e parte dei consiglieri nel luogo di convocazione con la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

13. Per entrambe le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Direzione indicate nei precedenti commi 11 e 12 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento della riunione, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni dei consiglieri intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

14. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre

riunioni consecutive comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

15. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

16. Il Consiglio di Direzione:

a) rappresenta l'ICOMOS Italiana oltre che in seno all'ICOMOS Internazionale, anche presso le organizzazioni internazionali similari;

b) assicura la gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- amministra l'Associazione;

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- delibera su ogni oggetto inerente all'attività culturale organizzativa dell'Associazione nonché alla gestione; fa proposte su tutti gli altri argomenti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli Associati e sulla loro sospensione;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- accetta contributi, doni ed elargizioni effettuate in favore dell'Associazione;

- pubblica comunicati periodici destinati agli Associati dando anche notizia dei risultati delle attività svolte in relazione ai compiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto.

- gestisce tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

17. Il Consiglio di Direzione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria (in accordo con il Presidente) e straordinaria dell'Associazione.

18. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 15** - Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è eletto in conformità al punto 5) del precedente art. 14 ed ha l'incarico di predisporre i progetti e le deliberazioni che sono di competenza dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di Direzione e di curare l'espletamento delle pratiche di ordinaria amministrazione (in accordo con il Presidente) e di quelle urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di Direzione, nonché di proporre a quest'ultimo l'ammontare delle quote associative annuali.

2. Il Segretario è incaricato di redigere i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio di Direzione, di redigere il Rapporto annuale e di istruire gli ordini del giorno, della tenuta dei libri sociali e di tutti gli atti dell'Associazione.

#### **Articolo 16** - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da quattro membri, anche non tutti Associati, nominati ogni cinque anni dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere il suo parere su qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra gli Associati e l'ICOMOS ovvero tra gli Associati stessi, o quando gli Associati ne facciano richiesta.

3. Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente sulle controversie che possono sorgere fra le diverse Sezioni Territoriali deferite al suo esame.

4. Esso inoltre, si pronuncia sulla legittimità delle deliberazioni ritenute in contrasto con lo Statuto medesimo. Esse restano sospese dalla pronuncia e devono essere ripresentate entro 30 giorni all'Organo che le ha assunte. Nei casi di ulteriore conflitto, decide in via definitiva l'Assemblea nella sua prima adunanza sentito il Presidente del Collegio dei Probiviri.

5. Il Collegio dei Probiviri, oltre a pronunciarsi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del presente Statuto, sul rigetto da parte del Consiglio di Direzione della domanda di ammissione ad associato, decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di espulsione degli Associati.

#### **Articolo 17 - Tesoriere**

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento amministrativo dell'Associazione, è delegato alla firma di atti inerenti alla riscossione dei pagamenti secondo l'impegno di spesa deliberato dal Comitato Esecutivo. In particolare, il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

**Articolo 18** - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio di Direzione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 19** - Organo di Revisione legale dei conti

1. La nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea - su proposta del Consiglio di Direzione - è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. Esso è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei Revisori legali, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

3. L'organo di revisione partecipa alle adunanze dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio di Direzione senza diritto

di voto. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Si applicano ad esso tutte le norme di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 20** - Sezione Giovani

1. E' istituita la Sezione Nazionale Giovani. Possono essere iscritti a tale Sezione gli Associati individuali, fino a 30 anni, che abbiano i requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. La Sezione Nazionale Giovani:

- agisce sotto il diretto coordinamento del Comitato Esecutivo;

- esprime un Coordinatore Nazionale che è membro aggiunto dal Consiglio di Direzione;

- partecipa alle riunioni del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di cui all'art. 13 del presente Statuto e può anche ricoprire cariche al suo interno.

3. Per gli Associati effettivi individuali appartenenti alla Sezione Giovani si applicano integralmente i dettati contenuti nell'art. 6 del presente Statuto.

#### **Articolo 21** - Sezioni territoriali regionali

1. Sono istituite sul territorio italiano tre Sezioni regionali:

- Nord comprendente le Regioni: Valle d'Aosta - Piemonte - Liguria - Lombardia - Veneto Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna;

- Centro: Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Sardegna;

- Sud: Abruzzo - Campania - Basilicata - Calabria - Molise - Puglia - Sicilia.

2. Ciascuna Sezione nomina il proprio Coordinatore tra gli associati residenti in una delle Regioni di competenza. I Coordinatori delle Sezioni sono membri di diritto del Consiglio di Direzione con il ruolo di Vice Presidente e di componente del Comitato Territoriale di cui all'art. 13 del presente Statuto.

3. I tre Coordinatori durano in carica tre anni e la loro nomina è ratificata dal Consiglio di Direzione. Qualunque sia il periodo di nomina, l'incarico di Coordinatore è regolato dalle norme del Consiglio di Direzione e dura con esso tre anni e decade contemporaneamente ad esso.

**Articolo 22** - Commissioni specializzate e Comitati internazionali

1. Per lo studio di particolari problemi scientifici e tecnici, metodologici, amministrativi, possono essere costituite dal Consiglio di Direzione apposite Commissioni specializzate, delle quali possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni.

2. Dette Commissioni nominano al proprio interno il Coordinatore e presentano al Consiglio di Direzione rapporti periodici ed una sintesi annuale delle attività svolte.

3. Tutti gli Associati possono partecipare ai lavori delle Commissioni Nazionali ed Internazionali dell'ICOMOS relazio-

nando periodicamente al Consiglio di Direzione, promuovendo approfondimenti e confronti con tutti gli Associati del Comitato Italiano.

4. Tutti gli Associati del Comitato Italiano ICOMOS, membri dei Comitati Internazionali ICOMOS, hanno l'obbligo di diffondere i risultati delle Commissioni, promuovendo sub comitati in Italia che contribuiscono al dibattito internazionale.

#### **Articolo 23 - Patrimonio e sua destinazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo dei beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione stessa, di eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Direzione su proposta del Comitato Esecutivo, nonché dalle sovvenzioni pubbliche e private, dai proventi di progetti di studio e di prestazioni di servizi realizzati in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni internazionali, al ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad es-

se.

3. Parte dei proventi annuali derivanti dalle quote associative versate dagli associati sarà destinata all'*International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS) con deliberazione del Consiglio di Direzione in conformità a quanto disposto dallo statuto e dalle direttive internazionali.

4. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto e alle norme vigenti. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra (quote annuali) e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Qualunque versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. In conformità a quanto prescritto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. È vietata la distribuzione, anche in

modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Direzione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. del Codice civile.

#### **Articolo 24 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **Articolo 25** - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **Articolo 26** - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Direzione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. In accordo con il Comitato Esecutivo, i libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte

dall'Associazione a spese del richiedente.

**Articolo 27** - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente Statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

**Articolo 28** - Norme transitorie

Il presente Statuto, costituito da ventotto articoli, entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea straordinaria. Il Presidente sottoporrà lo Statuto alla Prefettura di Roma per la relativa approvazione ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 art. 2 ed è autorizzato dall'Assemblea ad apportare le



mere modifiche formali necessarie all'approvazione prefetti-  
zia.